

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 30 giugno 1992

nella causa T-25/91, Pilar Arto Hijós contro Consiglio delle Comunità europee (*)

(Dipendente — Assimilazione di un contratto di agente ausiliario a contratto di agente temporaneo — Indennità di congedo — Deduzione dei contributi al regime delle pensioni)

(92/C 187/25)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa T-25/91, Pilar Arto Hijós, ex agente temporaneo del Consiglio delle Comunità europee, con l'avv. Thierry Demasure, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto a Lussemburgo, presso la Sàrl Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, contro Consiglio delle Comunità europee (agente: sig.ra Moyra Sims), avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Consiglio delle Comunità europee 27 luglio 1990 con cui è stata operata nel calcolo dell'indennità di congedo della ricorrente, da un lato, la ritenuta dei contributi al regime comunitario delle pensioni, versati dalla ricorrente quale agente temporaneo e, dall'altro, la ritenuta dei contributi a carico del datore di lavoro versati dal Consiglio al regime di previdenza sociale belga, il Tribunale (quarta sezione), composto dai sigg.ri R. García Valdecasas, presidente; R. Schintgen e C. P. Briët, giudici; B. Pastor, cancelliere, ha pronunciato il 30 giugno 1992 un dispositivo del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*2. *Le spese sono compensate.*

(*) GU n. C 137 del 28. 5. 1991.

Ricorso del sig. Cetin Tarlan contro il Comitato economico e sociale, presentato il 18 giugno 1992**(Causa T-48/92)**

(92/C 187/26)

Il 18 giugno 1992 il sig. Cetin Tarlan, residente in B-7041 Havay, con l'avv. J.-N. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Sàrl Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, L-1631 Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Comitato economico e sociale.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 5 settembre 1991 del CES,
- condannare il convenuto a pagare al ricorrente il rimborso forfettario delle spese di viaggio annuali del ricorrente, del coniuge e dei figli, per il 1991, oltre agli interessi moratori calcolati all'8 % l'anno a decorrere dal 2 settembre 1991 fino al giorno del pagamento,
- condannare il convenuto alle spese.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la decisione del CES 5 settembre 1991, con cui gli viene rifiutato il pagamento forfettario delle spese di viaggio nel suo luogo di origine, fissato a Smirne (Turchia), in quanto quest'ultimo si trova al di fuori dell'Europa, si basa su nuovi criteri d'interpretazione dell'art. 8 dell'allegato VII dello Statuto del personale, adottati dal controllore finanziario del CES. Egli fa valere al riguardo che i criteri di cui trattasi sono stati adottati da un'autorità incompetente, in violazione dell'art. 110 dello Statuto, in quanto essi costituiscono disposizioni generali di esecuzione dello Statuto. Il ricorrente sostiene inoltre che i criteri adottati disconoscono la ratio legis della disposizione di cui trattasi e violano i principi di buona amministrazione e il diritto dei dipendenti a conservare legami familiari, sociali e culturali con il loro luogo di origine. In base a ciò egli conclude che la decisione impugnata è illegittima in quanto costituisce applicazione di tali criteri e pertanto deve essere annullata.

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-29/90 e T-36/90 (*)

(92/C 187/27)

Con ordinanza 30 giugno 1992 il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-29/90 e T-36/90: Quantel SA contro Commissione delle Comunità europee.

(*) GU n. C 179 del 19. 7. 1990.
GU n. C 249 del 30. 10. 1990.